

DELIBERA N. 3

Seduta del 20 Dicembre 2019

#### CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

**Oggetto:** Art. 66, comma 7, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. –"Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque", identificati nel bacino idrografico, ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione delle acque (2021-2027) ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del Piano di Gestione del Rischio di alluvioni (2021-2027) ai sensi della Direttiva 2007/60/CE.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO**, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)";
- al comma 4 prevede che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro



dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità";

- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico "a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci";

- al comma 10 prevede che "Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera c);

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2000/60/CE – direttiva quadro in materia di acque (in seguito anche direttiva acque) che all'art. 13 comma 7 prevede che i PdG dei bacini idrografici siano "riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore" della stessa "e, successivamente, ogni sei anni" e all'art. 14 stabilisce che "Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale



provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce";

VISTA la direttiva 2007/60/CE (in seguito anche direttiva alluvioni) che all'art. 14 comma 3 prevede che "Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati (...) entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni" e a tal fine riporta al comma 1 che "entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni" sia riesaminata e, se del caso, aggiornata, la valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, mentre al comma 2 stabilisce che "Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni";

VISTO, ALTRESI', l'art. 14 della direttiva alluvioni che contiene norme specifiche finalizzate a garantire il coordinamento con le attività di pianificazione portate avanti ai sensi della direttiva acque; in particolare prevede che "Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare l'applicazione della presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE" e a tal fine stabilisce che "1) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 6 e 14 della presente direttiva sono preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della direttiva 2000/60/CE. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE; 2) l'elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 7 e 14 della presente direttiva sono effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e possono essere integrati nei medesimi; 3) la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall'articolo 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE";

VISTO, QUINDI l'art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006 in materia di adozione ed approvazione dei Piani di bacino, che prevede espressamente che "Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce";

VISTI il Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale- II ciclo (in seguito anche PdG), approvato con DPCM del 27.10.2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31.01.2017, nonché il I ciclo del Piano di gestione del rischio di alluvioni Distretto Idrografico



dell'Appennino Meridionale (in seguito PGRA) approvato con DPCM del 27.10.2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03.02.2017;

VISTE le proprie precedenti deliberazioni nn. 1 e 2 del 27.12.2018, con le quali si è preso atto del "Calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano" per il PdG e PGRA, predisposti dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ai sensi dell'art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e delle direttive acque e alluvioni, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione dell'avvio delle attività di aggiornamento del PdG e del PGRA del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

CONSIDERATO CHE le modalità di aggiornamento del PdG e del PGRA risultano rispettivamente codificate nella direttiva 2000/60/CE per quel che riguarda il PdG e nella direttiva 2007/60/CE per quel che riguarda il PGRA e che il d.lgs. 152/2006 contiene una norma generale per l'attività di aggiornamento dei Piani di bacino – l'art. 66 comma 7 – che riproduce quasi integralmente quanto stabilito nella direttiva acque;

**CONSIDERATO** CHE almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui i nuovi Piani si riferiscono deve essere pubblicata e resa disponibile per eventuali osservazioni del pubblico, la "Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico";

VISTA la proposta di "Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico", predisposta dall'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e ai sensi delle direttive acque e alluvioni (Allegato n. 1) e in funzione delle attività di aggiornamento del PdG e del PGRA del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

RITENUTO OPPORTUNO prendere atto della "Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico" (riportato in allegato in modo da formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - Allegato n. 1), predisposta dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 66 comma 7 lettera b) del d.lgs. 152/2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento del PdG e del PGRA del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

VISTO il verbale della seduta del 20 dicembre 2019 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

#### Tutto ciò visto e considerato DELIBERA ARTICOLO 1

Si prende atto della "Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico" (riportato in allegato in modo da formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - Allegato n. 1), predisposta dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 66 comma 7 lettera b) del d.lgs. 152/2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento del PdG e del PGRA del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale.



#### **ARTICOLO 2**

Si incarica il Segretario Generale dell'Autorità di bacino di provvedere ad assicurare adeguate forme di pubblicità del presente atto, garantendo al contempo l'attuazione di quanto previsto all'art. 66 comma 7 lettera b) del. D.lgs. 152/2006.

Roma, 20 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Sottosegretario all'Ambiente e alla

Tutela del Territorio e del Mare

Roberto Morassut

Vera Corbelli